



REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Sent. n.

2597/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Ric. n.

901/05

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 901/05 proposto da

DALLORTO PAOLO e **DALLORTO ROLFO PAOLA**, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianni Maria Saracco e Laura Formentin, domiciliatari in Torino, corso Re Umberto, 65, come da mandato a margine del ricorso;

contro il

COMUNE DI BRA, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 12 luglio 2005, n. 275, ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Mario Comba e dall'avv. Marco Coscia, domiciliatari in Torino, via L. Mercantini, 6, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

e nei confronti di

FISSORE PAOLO, **FISSORE ALDO** e **FISSORE BARTOLOMEO**, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Martinetti ed elettivamente domiciliati presso la drs. Elena Martinetti in Torino, corso Cairoli, 8-*bis*, come da mandato a

marginale dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

del provvedimento del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bra in data 17 giugno 2005, prot. n. 16358, recante diniego di revoca della d.i.a. presentata dai controinteressati;

nonché per l'accertamento

dell'illegittimità dell'omissione ovvero dell'errata esecuzione da parte dei competenti organi del Comune di Bra del controllo preventivo volto all'inibizione dell'attività edilizia oggetto della d.i.a. di cui sopra;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bra e dei controinteressati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 21 luglio 2005 l'avv. Gianni Maria Saracco per i ricorrenti, l'avv. Marco Coscia per il Comune di Bra e l'avv. Enrico Martinetti per i controinteressati;

Vista l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che la d.i.a. presentata dai controinteressati ha per oggetto l'ampliamento di un edificio composto da due unità immobiliari residenziali per

l'adeguamento igienico e tipologico del fabbricato in relazione ai nuclei familiari di cinque persone ciascuno in base al disposto dell'art. 2 D.M. 5 luglio 1975;

Considerato che l'edificio in questione ricade in zona Ra(4) del piano regolatore, in cui "sono ammessi ampliamenti *una tantum* non superiori a 25 mq. di superficie utile (...) solo se necessari per l'adeguamento igienico o tipologico delle abitazioni (...)";

Considerato che il citato art. 2 D.M. 5 luglio 1975 fissa i criteri relativi all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione e stabilisce che, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;

Considerato che, secondo i ricorrenti la nozione di adeguamento igienico o tipologico non può collegarsi alla sopravvenuta insufficienza dell'abitazione esistente a causa dell'aumento dei componenti del nucleo familiare;

Ritenuto che la censura merita di essere condivisa, in quanto l'inadeguatezza di un alloggio costituisce un dato oggettivo, insuscettibile di variazioni nel tempo a seconda del numero di occupanti, per cui le sopravvenute esigenze abitative non valgono a rendere inadeguato (e quindi ampliabile a norma del piano regolatore) un fabbricato che, prima dell'aumento del numero degli occupanti, era conforme alle prescrizioni del ripetuto art. 2 D.M. 5 luglio 1975;

Ritenuto, in particolare, che la disposizione secondo cui ogni occupante ha diritto a disporre di una determinata metratura minima, lungi da determinare di per sé l'inadeguatezza oggettiva dell'alloggio impedisce che in esso possa risiedere un numero di persone superiore a quello soddisfatto dalla metratura disponibile;

Ritenuto quindi che, in ragione della manifesta fondatezza del suo primo motivo, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle censure ulteriori e con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;

Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 21 luglio 2005 con l'intervento dei magistrati

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Paolo Lotti - Referendario

Il Presidente

L'Estensore

f.to A. Gomez de Ayala

F.to B. Baglietto

f.to il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 21 luglio 2005

f.to il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave